

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		PIRO FRANCO, <i>Relatore</i>	5, 7
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3	SARTI ARMANDO	5, 6
Disegni di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847);		COLONI ed altri: Contributo al collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una moneta celebrativa dei collegi del Mondo Unito (292)	8
Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292)	3	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	8; 10
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 7, 8	BELLOCCHIO ANTONIO	9
ALPINI RENATO	7	BRINA ALFIO	8
BORGOGGIO FELICE	5	COLONI SERGIO	8
DA MOMMIO GIORGIO	5, 7	COLUCCI FRANCESCO	9
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	5, 8	FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	10
MINERVINI GUSTAVO	4, 5, 6, 7	PIRO FRANCO, <i>Relatore</i>	8
MORO PAOLO ENRICO	5	ROSSI DI MONTELERA LUIGI	10
		VISCO VINCENZO	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,55.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Matarrese è sostituito dal deputato Coloni.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847); Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito »; « Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari ».

Ricordo che rimangono da definire gli articoli 4 e 8 del nuovo testo del disegno di legge n. 1292. A proposito dell'articolo 4, il Comitato ristretto si è riunito questa mattina per giungere ad un chiarimento. Mi pare che lo abbia fatto e che sia arrivato alla conclusione di mantenere l'articolo 4 nel testo approvato in precedenza dal Comitato ristretto medesimo e contenuto nell'emendamento 4. 3; nel contempo, i gruppi si sono impegnati a presentare un ordine del giorno, che il

Governo ha già dichiarato di poter accettare, inteso ad impegnare il Governo stesso, in caso di mancata emanazione del regolamento sulla vendita porta a porta, ad assumere immediatamente le necessarie iniziative per evitare ogni turbativa di mercato.

Do nuovamente lettura dell'emendamento all'articolo 4 proposto dal Comitato ristretto.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dai seguenti:

« Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e

istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità ad essi imputabile, per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito di coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18 ».

Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario *ad acta* nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in

luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. (4. 3).

GUSTAVO MINERVINI. Ritiro il subemendamento 0. 4. 1. 3, in relazione a quanto avevo dichiarato ieri ed essendo venuto meno l'emendamento Borgoglio.

Gli altri subemendamenti sono volti a stabilire i casi nei quali rispondano i preponenti per gli atti e fatti illeciti compiuti dai loro preposti. La formula adottata mi è sembrata tautologica. In ogni caso, nei lavori del Comitato ristretto era stato sottolineato che i preponenti rispondessero per fatti illeciti dei loro preposti soltanto nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate e non fuori di queste. Mi è parso quindi opportuno proporre l'inserimento delle parole « commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate ».

PRESIDENTE. Ricordo che, ritirato ieri l'emendamento Borgoglio 4. 2 interamente sostitutivo dell'articolo 4 vivono i seguenti emendamenti riferibili quali subemendamenti all'emendamento 4. 3:

del deputato Borgoglio:

All'emendamento 4. 3, nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo (0. 4. 3. 1);

del deputato Minervini:

All'emendamento 4. 3, nel secondo comma, sopprimere le parole: Decorsi inutilmente i termini suddetti e (0. 4. 1. 3);

Sono stati inoltre presentati i seguenti altri subemendamenti

dai deputati Minervini e Visco:

Nel primo comma, terzo capoverso, sopprimere le parole ad essi imputabile (0. 4. 3. 2);

dal deputato Minervini:

Nel primo comma, terzo capoverso, dopo le parole fatto illecito aggiungere le parole commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate (0. 4. 3. 3).

PAOLO ENRICO MORO. L'emendamento dell'onorevole Minervini non mi sembra chiaro e mi domando se i principi generali dell'ordinamento italiano in tema di responsabilità valgano anche per il fatto illecito compiuto dal mandatario nell'esercizio delle sue funzioni.

GUSTAVO MINERVINI. Se ho ben capito, il collega Moro vuol sapere se è compreso anche il caso del lavoro autonomo. La risposta è affermativa, purché il fatto si svolga nell'esercizio delle incombenze.

PAOLO ENRICO MORO. Esistono diversi tipi di rapporto tra mandante e mandatario. Per lo più i mandatori si configurano quali agenti, ma nel caso in cui il mandatario rivestisse un'altra figura, la dizione proposta dall'onorevole Minervini stabilisce egualmente la responsabilità degli emittenti e dei collocatari per gli illeciti compiuti da tutti i loro collaboratori, sia autonomi sia subordinati? Va inoltre considerato che per i terzi è molto difficile stabilire il tipo di rapporto esistente; ne consegue che il regime di responsabilità a tutela dei terzi non può essere omogeneo.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Sono favorevole ai subemendamenti 0. 4. 3. 2 e 0. 4. 3. 3.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Minervini 0. 4. 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Minervini 0. 4. 3. 3.

(È approvato).

FELICE BORGOGGIO. Signor Presidente, ritiro il mio subemendamento 0. 4. 3. 1 sperando che, passati i 120 giorni, i fatti non mi diano ragione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Borgoglio che il Comitato ristretto ha lungamente dibattuto la materia, giungendo all'elaborazione di un ordine del giorno con il quale si invita il Governo, qualora siano trascorsi inutilmente i 90 giorni entro i quali la Consob deve emanare il regolamento, a provvedere in ogni caso perché non ci siano turbative nel mercato. Il Governo ha accettato tale ordine del giorno e quindi è lecito pensare che saranno rispettati i termini di cui all'articolo 4.

GUSTAVO MINERVINI. Confermo il ritiro del mio subemendamento 0. 4. 1. 3.

GIORGIO DA MOMMIO. Ribadisco che il gruppo repubblicano è contrario alla nomina di un commissario *ad acta*.

ARMANDO SARTI. Desidero esprimere la soddisfazione del gruppo comunista per la soluzione concorde e ragionevole che è stata raggiunta su un punto così delicato, in merito al quale si è sviluppato un acceso confronto. Ringrazio pertanto i colleghi che, rinunciando a posizioni di principio, si sono attestati sulla formulazione unitaria.

PRESIDENTE. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Sarti.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al testo dell'articolo 4 proposto dal Comitato ristretto, così come modificato dagli emendamenti Minervini.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 3 del Comitato ristretto, interamente sostitutivo dell'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, accantonato nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8.

ART. 8.

« La costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a dieci miliardi è soggetta, ai soli fini del controllo dei flussi finanziari, all'autorizzazione del Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia.

Sono altresì soggetti a detta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese, superino nel complesso la somma di 10 miliardi di lire.

Il Ministro del tesoro può stabilire, con proprio decreto motivato, l'ammontare massimo dell'emissione di azioni o di obbligazioni, ovvero negare l'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministro del tesoro non emani, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati integrativi non può essere reiterata.

L'autorizzazione, espressa o tacita, del Ministro del tesoro è condizione per la omologazione da parte del tribunale.

Il notaio e gli amministratori, che non si attengono alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da un minimo di dieci milioni ad un massimo della metà del valore totale della operazione.

È abrogata la legge 3 maggio 1955, n. 428 e successive modificazioni.

Le disposizioni dettate dai commi precedenti entrano in vigore il novantesimo

giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applicano alle operazioni per le quali la richiesta sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del tesoro determina le modalità di presentazione delle richieste di rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, gli elementi documentali e informativi a corredo delle stesse ed ogni altra modalità procedurale ».

8. 2.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 8. 2 nel primo comma, sostituire le parole « ai soli fini del controllo dei flussi finanziari » con le parole: « al solo fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari ».

0. 8. 2. 1.

ARMANDO SARTI. Avremmo preferito una soluzione più ampia per quanto riguarda il limite dei 10 miliardi, proprio per consentire una maggiore flessibilità alla capitalizzazione, svincolata da qualsiasi valutazione di merito. Tuttavia, proprio in quello spirito cui ho già fatto cenno, abbiamo convenuto sul testo proposto dal Comitato ristretto, pur ritenendo preferibile fissare quel limite tra i 15 ed i 20 miliardi.

GUSTAVO MINERVINI. L'originario articolo 8, formulato dal Comitato ristretto recepiva quella parte della proposta di legge n. 425, a firma dell'onorevole Visco e mia, con la quale si attribuiva non al Tesoro ma alla Banca d'Italia la competenza per l'autorizzazione, al solo fine del controllo dei flussi finanziari. Oggi, a seguito delle pressanti insistenze del Governo, il Comitato ristretto ha presentato l'emendamento 8. 2. Il gruppo della sinistra indipendente aderisce al nuovo testo, pur non essendo totalmente soddisfatto.

RENATO ALPINI. Il gruppo del movimento sociale-destra nazionale è favorevole al testo dell'articolo 8 proposto dal Comitato ristretto, pur lamentando il ritardo con cui si giunge al rispetto delle direttive CEE. Va poi rilevato che in questo articolo non si fa minimamente cenno agli organi di controllo delle società per azioni; il Collegio dei revisori dei conti ed il Consiglio sindacale hanno infatti notevoli responsabilità dovendo ratificare, ovvero fare opposizione alle delibere del Consiglio di amministrazione. Di fatto, invece, questi organi non sindacano su nulla e mi domando se il Governo non ravvisi l'opportunità di un preciso riferimento alla loro sfera di responsabilità.

Vorrei concludere il mio breve intervento ricordando che la riforma del sistema bancario è stata preannunciata varie volte. In effetti, sussiste la necessità di questa riforma del sistema bancario italiano, le cui normative risalgono al 1936 e non sono certamente conformi alle esigenze e all'evoluzione che c'è stata nel frattempo. Dopo aver lamentato quanto ho detto, dichiaro che voteremo a favore del nuovo testo dell'articolo 8, perché esso corrisponde agli interessi della collettività e degli operatori del settore.

GIORGIO DA MOMMIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano è favorevole al nuovo testo dell'articolo 8. Debbo però esprimere un dubbio in relazione al penultimo comma, laddove si afferma che i notai e gli amministratori che non si attengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti. Non so se possiamo scrivere che il notaio può essere punito: tenuto conto della funzione che svolge, il notaio riceverà l'atto, ma mi pare molto strano che possa essere punito.

GUSTAVO MINERVINI. Poiché il codice civile prevede che le richieste di omologazione sono presentate ad iniziativa del notaio, mi pare giusto che anch'egli risponda. Si tratta di una iniziativa cumulativa del notaio e degli amministratori, però anche sulla base della legge nota-

rile responsabile è il notaio, che deve appunto presentare la richiesta di omologazione quando posseda tutti gli allegati previsti dalla legge e tra questi anche l'autorizzazione della Banca d'Italia e quella del Ministero del tesoro, quando siano necessarie. Si tratta della funzione nomofilattica del notaio: egli dovrebbe garantire l'osservanza delle leggi. Se la procedura affidata al notaio non è corretta, mi pare opportuno che egli ne risponda.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Concordo con le valutazioni espresse dall'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Comitato ristretto 0. 8. 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 8 del nuovo testo con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Piro, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. ...

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« I soggetti che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

FRANCO PIRO, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo che ho proposto colma una lacuna nella legislazione.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Per lo svolgimento degli ordini del giorno e le votazioni finali dei provvedimenti nn. 847 e 1292, ritengo opportuno che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Coloni ed altri: Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una moneta celebrativa dei collegi del Mondo Unito (292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Coloni, Andreatta, Bressani, Rebullà, Santuz, De Carli: « Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una moneta celebrativa dei Collegi del Mondo Unito ».

L'onorevole Piro ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La proposta di legge in esame costituisce un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, e pertanto ritengo di doverne proporre l'approvazione.

Ricordo altresì che il Governo, ricevendo il parere della V Commissione bilancio ha proposto il seguente nuovo testo delle proposte di legge:

ART. 1.

Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino Aurisina, è concesso un contributo straordinario di lire tre miliardi per l'anno 1985.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, di monete d'argento da lire cinquecento celebrative del Collegio del Mondo Unito, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvede, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALFIO BRINA. Sarebbe bene comprendere se la proposta in esame assegni il contributo *una tantum*, dopo il quale la scuola verrà finanziata in altro modo. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi; in particolare, vorremmo sapere in che misura contribuisca la regione Friuli-Venezia Giulia e quale sia il contributo dello Stato.

Ritengo inoltre che iniziative come questa, di interesse locale, debbano poggiare su una base consensuale ampia, affinché sollecitazioni di tipo localistico non sconfinino in sollecitazioni di tipo elettoraleistico. È in base a queste considerazioni che chiedo un rinvio della discussione. Solo dopo che avremo avuto gli opportuni chiarimenti potremo confermare la nostra adesione alla sede legislativa.

SERGIO COLONI. Desidero sottolineare che il provvedimento in esame non riveste carattere localistico, né elettoraleistico: quest'anno nel Friuli-Venezia Giulia non si vota.

Fatta questa premessa, mi preme rilevare che il Collegio, sorto per la parte infrastrutturale essenzialmente con il contributo della Regione e del Fondo Trieste, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101,

vive grazie alla gestione delle borse di studio assegnate dal Ministero degli esteri, con la quale si garantisce la presenza di allievi provenienti da molti paesi.

Oggi sono 220 gli studenti che, avendo già frequentato i primi 4 anni di liceo, sono iscritti al corso biennale, al termine del quale si consegue il diploma di baccalaureato internazionale, titolo idoneo per l'ammissione nelle università dei paesi che hanno sottoscritto l'accordo.

Si tratta di una istituzione di altissima qualificazione, nella quale vivono insieme giovani di tutti i continenti; è questo un fatto di grande rilevanza sul piano della cooperazione internazionale.

La proposta di legge indicava un contributo di dieci miliardi, ma il Ministero del tesoro in sede di V Commissione bilancio ha fatto passare una impostazione più restrittiva, presentando degli emendamenti che si sono trasformati nel parere della Commissione stessa e che riducono tale contributo straordinario a tre miliardi.

Penso che anche in questi termini la proposta di legge sia significativa, al fine di dimostrare che anche lo Stato concorre al sostegno di una iniziativa che sostanzialmente si basa sulle borse di studio.

VINCENZO VISCO. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi pare che nei due articoli che dovrebbero sostituire i sei originari si sostanzii un contributo straordinario di tre miliardi. Io non ho niente in contrario rispetto al fatto che certe attività possano avere un sussidio pubblico. Quello in esame è uno dei tipici casi in cui, anche secondo certe teorie economiche e politiche, possono essere sussidiate iniziative anche non pubbliche, quando hanno certi obiettivi.

Il problema è di verificare se ciò avviene sulla base di criteri generali, validi per tutte le iniziative, oppure se si propone una legge speciale, per una particolare iniziativa, e quella soltanto.

I tre miliardi vengono concessi per l'anno 1985, il che mi sembra significhi che verrà reiterata la possibilità di avere un sussidio per gli anni successivi.

Ma si concede un singolare diritto di battere moneta, sia pure limitatamente ad una somma esigua, ad un piccolo ambiente geografico e ad un particolare ente.

Dal momento che l'acquisto delle monete è volontario e che si fa appello alla sensibilità degli enti che acquisterebbero (enti, associazioni e privati italiani e stranieri), che in sostanza si fa affidamento sul fatto che l'emissione di monete d'argento venga sottoscritta, non si capisce per quali motivi gli stessi enti non dovrebbero voler contribuire anche senza un pezzo d'argento, che sicuramente vale di meno del valore nominale (il problema infatti è quello di avere un rendimento netto).

Concludo affermando che non mi sento di approvare la proposta di legge.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, il parere della V Commissione bilancio è stato espresso in data 25 settembre 1984, e cioè prima della nostra richiesta di trasferimento della proposta in sede legislativa. In sostanza la V Commissione bilancio ha espresso *sua sponte* un parere preventivo: ciò non è venuto alla luce quando è stata svolta la relazione in sede referente. Mi riservo pertanto di utilizzare lo strumento della rimessione in Assemblea, poiché di fatto, anziché discutere sul testo della proposta del collega Coloni, stiamo discutendo sostanzialmente sulla proposta di legge della V Commissione bilancio, il cui testo sancisce un contributo straordinario per l'anno 1984, creando le premesse per la ripetizione del contributo.

Da questo punto di vista, sono certamente valide le considerazioni del collega Visco. D'altra parte le forze politiche, nel momento in cui siamo in presenza di una relazione trimestrale di cassa che contiene certi dati, non possono concedere in modo affrettato e semplicistico un contributo, anche se ridotto a tre miliardi.

Ribadisco la contrarietà del mio gruppo e la riserva di utilizzare lo strumento della rimessione in Assemblea.

FRANCO COLUCCI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo sovente di

fronte a proposte di legge di iniziativa parlamentare che riguardano contributi di varia natura ad enti, organizzazioni e organismi vari. Ci troviamo anche di fronte ad alcune prese di posizione, per altro legittime, del Governo, in modo particolare del Ministero del tesoro, quando si tratta di intervenire a favore di categorie disagiate come i ciechi, i sordomuti, perché il bilancio non consente di distrarre neanche una somma minima.

Senza dubbio la proposta di legge è importante, anche per i concetti che sono stati espressi, per cui invito il presidente a sospendere la discussione del provvedimento e, nel contempo, i gruppi a voler mantenere la sede legislativa, il che consentirebbe una meditazione, anche alla luce delle considerazioni che il Governo vorrà esprimere.

Chiedo in definitiva la sospensione della discussione, onde poter approfondire la materia e consentire una meditazione da parte dei gruppi circa l'assenso o il dissenso da esprimere nei confronti della proposta medesima.

LUIGI ROSSI di MONTELERA. Condivido la proposta dell'onorevole Colucci, anche perché il rinvio di una settimana può consentire al Governo di rispondere ai quesiti posti. Nel momento in cui torneremo a discutere del provvedimento le

forze politiche, assumendosene la responsabilità, decideranno come riterranno opportuno.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è senza altro d'accordo con la proposta di rinvio della discussione. Desidero tuttavia precisare che mentre il parere della Commissione bilancio riguardava la destinazione del contributo straordinario per l'anno 1984, gli emendamenti del Governo fanno riferimento all'anno 1985.

Nel dichiarare che il Governo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, mi impegno a fornire nella prossima seduta le informazioni richieste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Colucci di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(E approvata).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
